



DISCIPLINARE DI GARA

BANDO PROT.5830/2021

Publicato su GUUE n. S 070/2021 – 12.4.21

GURI n. 38 -12.4.21

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL S.A.I. PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA COMPRESIVA DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO FINALIZZATO AL RIPRISTINO DELL’AGIBILITÀ DEL PLESSO SCOLASTICO “I.T.C. MARCONI”- PALAZZO DE STERLICH

**in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.351 del 1.4.2021 esecutiva a norma di legge,
Codice Unico di Progetto (CUP): C18C17000350001
Codice Identificativo di Gara (CIG): 86896351A7;**

Titolo I

1.1. PREMESSA

Il presente documento contiene le norme relative alla procedura di affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, comprensiva del Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione relativamente all’intervento di miglioramento sismico finalizzato al ripristino dell’agibilità dell’edificio storico a proprietà mista “ De Sterlich” di Penne (PE).

Per le finalità di cui sopra, la presente lettera d’invito contiene:

- le modalità di partecipazione alla procedura di gara;
- le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla gara e dell’offerta;
- i documenti da presentare a corredo della domanda di partecipazione e dell’offerta;
- i criteri e la procedura di aggiudicazione.

ESCLUSIVAMENTE PER LA PRESENTE PROCEDURA SI PREGA DI RIFERIRSI AL SERVIZIO GARE E CONTRATTI

Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema informatico (piattaforma telematica/piattaforma e-procurement) accessibile all’indirizzo <https://provincia-pescara.acquistitelematici.it> raggiungibile, attraverso apposito link, anche dal sito web dell’Ente alla pagina <http://www.provincia.pescara.it/index.php/gare-e-contratti>.

Si precisa che tutti i documenti cartacei (analogici) da caricare nella piattaforma telematica, per poter essere firmati digitalmente, dovranno essere preventivamente scansionati. Qualora i concorrenti avessero la necessità di caricare più file all’interno di una cartella compressa (es. “***.zip”) è obbligatorio firmare digitalmente ciascun file contenuto nella medesima cartella.

1.2. STAZIONE APPALTANTE

Provincia di Pescara (PEC patrimonio@pec.provincia.pescara.it).

Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016: arch. Luciano Mancini (mail luciano.mancini@provincia.pescara.it).

1.3. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Determina a contrarre del Dirigente n. 351/2021;
- disciplinare di gara e relativi allegati;
- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

- Schema di contratto;
- Patto d'integrità;
- Schede AeDES di I livello di rilevamento del danno, di seguito riportate:
 1. N° 13844 del 22/09/2016 con esito C;
 2. N° 36260 del 11/11/2016 con esito C;
 3. N° 79551 del 31/01/2017 con esito E .
- Documentazione tecnica fornita dall'Ente Proprietario: Studio di fattibilità e relazioni tecniche e geologiche varie già condotte sul plesso scolastico.
- Provvedimento dirigenziale, da parte del Ministero dei Beni ed Attività Culturali e del Turismo-Segretariato Regionale- Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale dell'Abruzzo, di riconoscimento di interesse culturale dell'immobile ai sensi degli artt. 10 c.1, 12 e 13 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

1.4. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente tramite la piattaforma telematica, non oltre le ore 10:00 del giorno 12.5.21 Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente a detto termine e con modalità diverse.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sulla piattaforma telematica.

1.5. COMUNICAZIONI

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 52, 58 e 76.6 del Codice, tutte le comunicazioni inerenti la fase di espletamento della procedura in oggetto avvengono tramite piattaforma telematica di e-procurement. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, che deve coincidere con quello di registrazione sulla piattaforma.

Titolo II

2.1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto concerne l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativamente all'intervento di miglioramento sismico finalizzato al ripristino dell'agibilità del plesso scolastico " I.T.C. Marconi"- Palazzo De Sterlich di Penne- proprietà mista pubblico-privata.

L'Affidatario dell'incarico dovrà svolgere le seguenti attività:

- a. Elaborazione del "Progetto definitivo" redatto ai sensi del combinato disposto dell'art. 23, comma 3, e dell'art. 216, comma 4, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che, in conformità alle prescrizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III del D.P.R. 207/10, dovrà essere composto almeno dai seguenti elaborati:
 - Relazione generale con specifica analisi storico-critica e relazione sulle strutture esistenti;
 - Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture;
 - Verifica sismica e individuazione delle carenze strutturali;
 - Relazioni tecniche e relazioni specialistiche, tra cui la relazione geologica e la relazione energetica;
 - Rilievo dei manufatti;
 - Elaborati grafici;
 - Calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'art. 28, comma 2, lett. h) ed i) del D.P.R. n. 207/2010, per quanto ancora vigente;
 - Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze e integrazione delle prestazioni specialistiche;
 - Relazione sulla gestione materie;
 - Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
 - Computo metrico estimativo;
 - Quadro economico con riportata la distinzione tra intervento pubblico e privato;



- Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto;
 - Prevenzione incendi;
 - Verifica dei requisiti acustici;
 - Diagnosi energetica dell'edificio esistente;
- b. elaborazione del "Progetto Esecutivo" redatto ai sensi dell'art. 23, comma 3, e dell'art. 216, comma 4, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che, in conformità alle prescrizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III del D.P.R. 207/10, dovrà essere composto almeno dai seguenti elaborati:
- Relazione generale
 - Relazione specialistiche
 - Elaborati grafici comprensivi anche delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale
 - Calcoli esecutivi delle strutture ed impianti
 - Piano di manutenzione delle opere e delle sue parti
 - Computo metrico estimativo e quadro economico
 - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
 - Cronoprogramma
 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi
 - Schema di contratto e capitolato speciale di appalto
 - Progettazione integrale e coordinata – Integrazione delle prestazioni specialistiche
- c. redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- d. partecipazione a tutte le riunioni necessarie ed eventuali modifiche/integrazioni del progetto propedeutiche o conseguenti all'acquisizione del parere della conferenza permanente di cui all'art. 16 del D.L. n. 189/2016;
- e. predisposizione degli ulteriori elaborati necessari per il rilascio di *nulla osta*, pareri e autorizzazioni necessarie da Enti preposti;

Si specifica, altresì, che:

- la progettazione dovrà essere redatta mediante il ricorso al "Prezziario unico del cratere del centro Italia" di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 189/2016, approvato con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 58 del 4 luglio 2018, nonché tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. 11 ottobre 2017 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017);
- l'intervento previsto per il plesso scolastico in questione è quello di miglioramento sismico, ai sensi del prf. 8.4.2 delle NTC 2018 con relativo prf. C.8.4.2., in virtù dell'art. 29, comma 4, del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto complesso dichiarato di interesse culturale;
- l'intervento di miglioramento sismico prevede anche la funzionalizzazione energetica ed impiantistica, oltre che la verifica dei requisiti acustici, del rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, e l'adeguamento dell'edificio ai sensi del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, e ai sensi del D.lgs. n. 81/2008;

2.2. TIPOLOGIA DELL'APPALTO

I servizi di progettazione definitiva, esecutiva comprensiva del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione sono indicati con i seguenti codici **CPV: 71240000-2** (Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione).

2.3. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Il plesso scolastico "I.T.C. Marconi - sede Penne", noto come Palazzo De Sterlich è identificato catastalmente al foglio 60 particelle 226, sorge ad angolo tra C.so dei Vestini e C. so dei Martiri Pennesi, ed ospita la sede dell'Istituto Tecnico "G. Marconi" ed alcune unità immobiliari di proprietà privata. Lo stabile

ha un'impostazione architettonica tardo rinascimentale e barocca, ed al suo interno si apre un ampio chiostro con una cappella nobiliare inserita nel palazzo, ed è interamente dichiarato di interesse culturale ai sensi artt. 10,12 e 13 del D.Lgs. n. 42/2004.

L'unità strutturale è dunque costituita da una proprietà mista pubblica e privata, e le due porzioni all'interno dell'edificio non sono costituite da distinte unità strutturali (né vi sono giunti tecnici).

L'unità edilizia, edificata nel 1600 circa e ristrutturata nel 1998 presenta n. 3 piani abitabili, si sviluppa per un'altezza media interpiano di 4,2 m. ed una superficie coperta di 2.300,00 mq.

All'interno del complesso si svolgono funzioni attinenti le attività didattiche della scuola e funzioni attinenti ai locali commerciali ed alla residenza privata.

2.4. TERMINI MASSIMI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

- a. Progettazione Definitiva: **60 (sessanta)** giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento dei servizi o qualora ritenuto necessario dal Rup, dalla data del Verbale di consegna sotto riserva di legge;
- b. Eventuale adeguamento del progetto definitivo alle indicazioni e prescrizioni degli enti preposti e/o a seguito della attività di verifica di cui all'art. 26 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dalla conferenza permanente o conferenza Regionale di cui all'art. 16 del D.L. n. 189/2016 o da richiesta di integrazione da parte di Enti interpellati: **15 (quindici)** giorni naturali e consecutivi dalla ricezione del parere;
- c. Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione: **30 (trenta)** giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di comunicazione di approvazione della progettazione definitiva (acquisiti i Pareri e Nulla-Osta ed Autorizzazioni) da parte del Rup dell'intervento;

2.5. PROCEDURA DI GARA

L'affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.L.vo 50/2016 e ss.mm. ed ii..

2.6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 co. 3 lett.b e art. 97 punto 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo elementi di valutazione individuati in riferimento ai contenuti delle linee guida ANAC n. 1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria.

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta che, a giudizio della commissione giudicatrice, nominata con apposito atto, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo sommando il punteggio dell'offerta tecnica con il punteggio dell'offerta economica.

2.7. NORMATIVA

La gara ed i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della stessa sono regolati da:

- norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di appalti di servizi di architettura e ingegneria, in particolare dal D.lgs. n. 50/2016;
- linee Guida n. 1 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*";
- linee Guida n. 2 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Offerta economicamente più vantaggiosa*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 e aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018;
- Decreto Ministeriale 11 ottobre 2017 "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*";
- bando-tipo ANAC n. 1/2017 "*Schema di disciplinare di gara Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo*";
- norme contenute nel presente disciplinare, nonché in tutta la documentazione di gara;
- condizioni generali e particolari del servizio riportati nelle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia attualmente in vigore o che vengano emanati durante l'esecuzione del servizio, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nello schema di contratto;
- D.L. 17- ottobre 2016 n. 189 "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*" e ss.mm. e ii.;
- Ordinanze del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016;
- norme del Codice Civile per quanto non espressamente disciplinato alle fonti suindicate;
- normativa di settore.

Titolo III

3.1. IMPORTO STIMATO DELL'INTERVENTO

Con riferimento al decreto DDP n. 96 del 11/09/2020, l'importo complessivo dell'opera ammonta ad € 3.189.810,55.

3.2. IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo stimato dei servizi di architettura e di ingegneria da affidare mediante la procedura in questione ammonta ad € **222.482,27** (euro duecentoventidueemilaquattrocento-ottantadue/27) oltre CNPAIA e IVA per un totale di € 282.285,50 (euro duecento-ottantadueemiladuecentoottantacinque/50), valutato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 e riportato nella documentazione di gara ai sensi del prf. III.2.2. delle Linee Guida n. 1 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria".

A seguito di una preliminare valutazione dell'Ufficio Tecnico Provinciale volta ad appurare l'esistenza di rischi di interferenza nell'esecuzione delle prestazioni professionali in oggetto, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e della Determinazione AVCP n. 3/2008 del 5 marzo 2008 non sono rilevabili rischi interferenziali e non è necessario, dunque, redigere il DUVRI. Pertanto, gli oneri per la sicurezza sono pari a 0 (zero).

L'ammontare del citato corrispettivo, stimato come base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento, è stato quantificato in base al Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 ed include anche la voce "spese e oneri accessori".

L'effettivo corrispettivo delle prestazioni viene rideterminato a consuntivo per la singola fase progettuale, sulla base delle vigenti tariffe professionali depurato del ribasso percentuale offerto in sede di gara, in riferimento all'effettivo importo dei lavori calcolato in progetto.

L'importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni dalla documentazione di gara e delle ulteriori prestazioni offerte in sede di gara.

Le prestazioni sono riferibili alle categorie previste dalla tabella Z-1 nell'allegato al Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, come di seguito riassunto:

CATEGORIE D'OPERA	ID OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione		Categorie(€) <<V>>	
EDILIZIA	E.22	Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza	1,55	€ 835.831,86	7,2771%
STRUTTURE	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	0,90	€ 1 074 640,97	6,8681%
IMPIANTI	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas	0,75	€ 119 404,55	12,3152%

		medicali - Impianti e reti antincendio			
IMPIANTI	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	0,85	€ 238 809,10	10,0596%
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	1,15	€ 119 404,55	12,3152%

L'intervento è finanziato con le risorse del "Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate", di cui all'art. 4 del d.l. n. 189/2016, come previsto dall'art. 11 dell'Ordinanza n. 56 del 10 maggio 2018.

3.3. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE

Le prestazioni, distinte per fasi, di cui alla tabella Z-2 del Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 sono puntualmente riportate nell'allegato "Capitolato speciale descrittivo e prestazionale" che forma parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara.

3.4. MODALITA' DI PAGAMENTO

Le competenze professionali di cui sopra saranno corrisposte entro 30 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali ed agli oneri ad essi relativi come segue:

- Anticipazione pari al 20% dell'importo ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n° 50/2016, modificato dall'art. 91 comma 2 del DL 18/2020 dopo la stipula del relativo contratto;
- 1° Stato Avanzamento – corrispondente al 30% dell'importo di contratto alla approvazione del progetto definitivo;
- 2° Stato Avanzamento – corrispondente al 30% dell'importo di contratto alla approvazione del progetto esecutivo;
- 3° ed ultimo Stato Avanzamento - corrispondente al 20% dell'importo di contratto ad approvazione determina a contrarre;

La liquidazione degli importi sopra riportati è subordinata all'accredito del rateo alla Provincia da parte dell'Ente finanziatore.

Titolo IV

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 46 comma 1 del Codice in possesso dei seguenti requisiti:

4.1 REQUISITI GENERALI

- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- Iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del decreto legge n.189/2016. A fronte e in analogia della deroga consentita dalla Struttura Commissariale, si precisa che in considerazione dell'oggettiva impossibilità di presentare allo stato attuale domanda di iscrizione al suddetto elenco speciale dei professionisti abilitati, di cui all'art. 34 del decreto legge n. 189/2016, da parte di coloro che svolgano prestazioni specialistiche, connesse o comunque afferenti ad attività di progettazione, per le quali non è prescritta l'iscrizione in apposito albo, e nelle more di provvedere alla rimozione di tale impedimento, si precisa che, esclusivamente per la partecipazione alla presente procedura di gara da parte di tali professionisti, è consentito, in luogo dell'iscrizione



all'elenco speciale di professionisti, e con effetti ad essa equivalenti ai fini della partecipazione alla presente; procedura di gara, produrre una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti di aver presentato domanda di iscrizione prima della scadenza dell'offerta nell'elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del D.L. n° 189/2016;

- Possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016, n. 263;
- Indicazione del soggetto incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016;
- Non superamento dei limiti di incarichi di cui all'art. 3, commi 2, 3 e 4, dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017.

4.2. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA, di capacità tecnico-organizzativa e di capacità economico-finanziaria, ai sensi del prf. IV.2.2. delle Linee Guida n. 1 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*;

- Abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Albo/Ordine professionale, in quanto tutte le prestazioni da affidarsi mediante la presente procedura devono essere eseguite da soggetti a tal fine qualificati ed abilitati a termini di legge;
- Fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv), del d.lgs. n. 50/2016, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per un importo pari ad € 444.964,54 (euro quattrocentoquarantaquattromilanovecentosessantaquattro/54).

In caso di raggruppamenti e consorzi stabili questo requisito può essere posseduto cumulativamente dai componenti secondo le migliori specifiche e i limiti minimi e massimi indicati al prf. IV.2.2.3. delle Linee Guida n. 1 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*;

- Avvenuto espletamento negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di servizi di ingegneria e architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del d.lgs. n. 50/2016, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale di lavori per ogni classe e categoria non inferiore a 1,5 (unovirgolacinque) volte l'importo stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e delle categorie indicate come segue:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE	Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Requisito (€)
	Codice			
EDILIZIA	E.22	1,55	835 831,86	1 253 747,79
STRUTTURE	S.04	0,90	1 074 640,97	1 611 961,45
IMPIANTI	IA.01	0,75	119 404,55	179 106,82
IMPIANTI	IA.02	0,85	238 809,10	358 213,65
IMPIANTI	IA.03	1,15	119 404,55	179 106,82

In caso di raggruppamenti e consorzi stabili questo requisito può essere posseduto cumulativamente dai componenti secondo le migliori specifiche e i limiti minimi e massimi indicati al prf. IV.2.2.3. delle Linee Guida n. 1 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*;

- Avvenuto espletamento negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di 2 (due) servizi di ingegneria e architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del d.lgs. n. 50/2016, c.d. "servizi di punta", relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale di lavori per ogni classe e categoria non inferiore a 0,60 (zerovirgolasesanta) volte l'importo stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, calcolato

con riguardo ad ognuna delle classi e delle categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, indicate come segue:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE	Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Requisito (€)
	Codice			
EDILIZIA	E.22	1,55	835 831,86	501 499,12
STRUTTURE	S.04	0,90	1 074 640,97	644 784,58
IMPIANTI	IA.01	0,75	119 404,55	71 642,73
IMPIANTI	IA.02	0,85	238 809,10	143 285,46
IMPIANTI	IA.03	1,15	119 404,55	71 642,73

In caso di raggruppamenti e consorzi stabili questo requisito non è frazionabile ai sensi del prf. IV.2.2.3.2. delle Linee Guida n. 1 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria". È, invece, possibile che soggetti diversi, appartenenti al medesimo raggruppamento o consorzio stabile abbiano svolto, ciascuno per l'intero, la prestazione relativa a due servizi di una determinata classe e categoria;

- per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) aver utilizzato negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando o, se costituite da meno di 3 (tre) anni, nell'intero periodo di esercizio, un numero medio annuo del personale tecnico (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero che svolgano il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al 50% (cinquanta per cento) del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), in una misura proporzionata alle unità stimate per lo svolgimento dell'incarico non inferiore a 3 (tre), come meglio specificato al successivo punto 6., e, al massimo, non superiore al doppio, che devono essere indicati nominativamente nell'offerta con specificazione del titolo ed abilitazione posseduti e del profilo di competenza;
- per i professionisti singoli e associati il numero di unità minime di tecnici (comprendente i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero che svolgano il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al 50% (cinquanta per cento) del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), in una misura proporzionata alle unità stimate per lo svolgimento dell'incarico non inferiore a 3 (tre), come meglio specificato al successivo punto 6. e, al massimo, non superiore al doppio, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti, che devono essere indicati nominativamente nell'offerta con specificazione del titolo ed abilitazione posseduti e del profilo di competenza.

4.3. FIGURE PROFESSIONALI MINIME

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico dovrà essere svolto da professionisti iscritti negli appositi Albi/Ordini previsti dai vigenti regolamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, come segue:

RUOLO	REQUISITI	NUMERO
Coordinatore del gruppo di progettazione ex art. 24, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016	Architetto iscritto al relativo Ordine professionale	1 (può coincidere con altre figure)
Progettista architettonico (risultando il plesso scolastico in questione di interesse culturale, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.lgs n. 42/2004, con decreto di vincolo del 23 giugno 2008)	Architetto iscritto al relativo Ordine professionale	Minimo 1 (può coincidere con altre figure)
Progettista strutturale	Ingegnere iscritto al relativo	Minimo 1



	Ordine professionale	
Progettista in materia di prevenzione incendi	Tecnico abilitato iscritto al relativo albo/ordine professionale e iscritto in apposito elenco del Ministero dell'Interno (Prevenzione Incendi) ai sensi del D.M. 5 agosto 2011	Minimo 1 (può coincidere con altre figure)
Progettista in materia di impianti termo-idrico-sanitari	Tecnico abilitato iscritto al relativo albo/ordine professionale	Minimo 1 (può coincidere con altre figure)
Progettista in materia di impianti elettrici	Tecnico abilitato iscritto al relativo albo/ordine professionale	Minimo 1 (può coincidere con altre figure)
Geologo	Geologo abilitato ed iscritto al relativo albo/Ordine professionale	Minimo 1
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	Tecnico abilitato iscritto al relativo albo/ordine professionale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 98, commi 1 e 2, e dall'All. XIV del D.lgs. n. 81/2008	1 (può coincidere con altre figure)

I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista, ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 263/2013.

4.4 PRECISAZIONI

Oltre a tutto quanto prescritto ai prff. IV.2.2.2.2., IV.2.2.2.3., IV 2.2.2.24. e IV.2.2.2.5. delle Linee Guida n. 1 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, si specifica che:

- il possesso dei requisiti è oggetto di autocertificazione, ai sensi degli articoli 45 e 46 del D.P.R. n. 445/2000;
- ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare;
- così come stabilito nelle Linee Guida n. 1 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"* e nell'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016 per la qualificazione alla partecipazione alla gara nell'ambito della stessa categoria sono ammissibili le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) quando il grado di complessità sia almeno pari a quella da affidare;
- i servizi da dichiarare sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Sono dichiarabili anche i servizi svolti per committenti privati;
- gli importi relativi alle classi e alle categorie si riferiscono sempre all'ammontare delle opere e non all'onorario dei servizi prestati;
- ai sensi dell'art. 46, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 le società, per un periodo di 5 (cinque) anni dalla loro costituzione, possono dichiarare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei

- direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali;
- per le società di ingegneria, se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'art. 46 del D.lgs. n. 50/2016, la dichiarazione di capacità tecnico-organizzative delle società ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi si riferisce alla sola parte della struttura organizzativa dedicata ai servizi di ingegneria e architettura;
 - ciascuna società dovrà individuare all'interno del proprio organigramma i professionisti personalmente responsabili dell'espletamento dell'incarico, ed eventualmente altre figure da annoverare nel gruppo di lavoro, con la precisazione dell'apporto svolto;
 - per quanto riguarda i consorzi stabili di cui all'art. 46, comma 1, lett. f), del D.lgs. n.50/2016, secondo quanto riportato nelle Linee Guida n. 1 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi medesimi è consentito, al fine di non determinare situazione di disparità di trattamento e per tutelare l'operatività delle PMI, che per i primi cinque anni dalla costituzione tutti i requisiti di cui alle lettere da a) ad e) del prf. IV.2.2.2. delle Linee Guida n. 1 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", possano essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti maturati in proprio e i requisiti della società consorziata designata per l'esecuzione dei servizi. Se la società consorziata esecutrice non è in possesso dei predetti requisiti, la stessa può avvalersi dei requisiti di altre società;
 - i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice Penale;
 - all'interno del soggetto che partecipa devono essere presenti tutte le figure professionali richieste;
 - potranno, inoltre, fare parte del soggetto partecipante anche professionisti diversi da quelli previsti, purché siano iscritti nei relativi Albi/Ordini di appartenenza e le prestazioni che andranno a svolgere rientrano nei limiti delle rispettive competenze;
 - è fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un RTP oppure singolarmente e quali componenti di un RTP. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tale divieto comporta l'esclusione di entrambi i concorrenti;
 - i documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante **AVCpass** in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

4.5 SUBAPPALTO

Il soggetto affidatario dell'incarico non potrà avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività consentite dall'art. 31, comma 8, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

L'eventuale dichiarazione di volersi avvalere ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dell'istituto del subappalto e nei limiti sopracitati deve essere resa come dichiarazione (modello *dichiarazione subappalto 5_21*).

In assenza della predetta dichiarazione, resta esclusa per il professionista ogni possibilità di subappalto. Per la disciplina completa del subappalto si rimanda all'art. 105 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

4.6 SOPRALLUOGO

Gli operatori economici sono tenuti ad assumere tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione dei servizi in oggetto e per l'esatta conoscenza del plesso scolastico, nonché del contesto territoriale circostante, mediante la presa visione dello studio di fattibilità, nonché delle risultanze della verifica e dell'indagine già condotte, e attraverso un sopralluogo all'interno del plesso scolastico;

Il sopralluogo non è obbligatorio, tuttavia potrà essere effettuato, a semplice richiesta nei soli giorni 22 e 29 aprile 2021 tramite piattaforma nella sezione di messaggistica.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.



In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTP, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTP, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

4.7 CAUZIONE DEFINITIVA

In caso di aggiudicazione, l'affidatario dell'appalto dovrà costituire la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con le modalità, le clausole speciali e le riduzioni previste all'art. 93 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento previsti dall'articolo in questione e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'affidatario.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra gli operatori economici costituenti il raggruppamento temporaneo.

4.8 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC

L'O.E. è tenuto al pagamento del contributo di € 20,00 in favore dell'ANAC con le indicazioni previste sul sito dell'Autorità.

Titolo V

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

5.1 Modalità e termini di presentazione delle offerte

L'offerta deve essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico, mediante la Piattaforma <https://provincia-pescara.acquistitelematici.it/>, entro e non oltre le ore **10:00 del 19.05.2021**. È motivo di esclusione la presentazione dell'offerta e/o di documenti con modalità diverse.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000, n.445 ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso) con firma digitale;
- potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ognuno per quanto di propria competenza;

La documentazione da produrre potrà essere fornita in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445;

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di residenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Oltre quelli inseriti in piattaforma, sono disponibili all'indirizzo www.provincia.pescara.it (sezione bandi di gara) altri modelli utili per le necessarie dichiarazioni.

INVIO TELEMATICO DELL'OFFERTA

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

FASE 1 – Creazione degli archivi informatici e firma digitale

La documentazione indicata nel presente disciplinare di gara dovrà essere firmata digitalmente ed inserita in appositi archivi informatici (formato file.zip/rar) su tali archivi informatici i concorrenti dovranno apporre, altresì, la firma digitale entro il termine di scadenza della gara previsto.

FASE 2 – Caricamento ed invio Telematico della documentazione amministrativa, tecnica ed economica

Entro il termine previsto nel presente disciplinare di gara/lettera d'invito l'o.e. partecipante dovrà accedere alla piattaforma mediante le proprie credenziali e procedere al caricamento/inserimento di:

- 1) Documentazione amministrativa
- 2) Offerta Tecnica
- 3) Offerta Economica/tempo

Completati gli step precedentemente descritti, l'o.e. entro il termine di scadenza della gara, tramite l'apposita funzione potrà procedere all'invio di tutta la documentazione.

5.2 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

(I DOCUMENTI DOVRANNO ESSERE DIGITALIZZATI SOTTOSCRITTI CON FIRMA DIGITALE OPPURE SOTTOSCRITTI E SCANSIONATI IN FORMATO PDF CON ALLEGATA COPIA DI VALIDO DOCUMENTO D'IDENTITÀ)

la documentazione amministrativa consiste in:

5.2.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE IN BOLLO E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE, sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, firmata digitalmente; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura [modello istanza e integrazione dgue];

La modulistica disponibile, consta dei seguenti documenti:

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e dichiarazione integrative al dgue (modello *istanza e integrazione dgue_5_21PA-S*) in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore e corredata della copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità firmata digitalmente.

Il procuratore è tenuto ad allegare copia conforme all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della relativa procura notarile.

Si precisa che nel caso di concorrente con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE) non ancora costituiti, la domanda deve essere presentata da tutti i soggetti della compagine.

In caso studi associati/associazioni professionali privi di legali rappresentanti o procuratori, la domanda deve essere presentata ovvero sottoscritta da tutti i professionisti associati.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA in carta libera, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il documento di gara unico europeo (DGUE), come da schema allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016, n. 3 (pubblicata sulla G.U. n. 174 del 27 luglio 2016) recante le "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016".



Compilazione del documento di gara unico europeo

L'operatore economico che partecipa per proprio conto deve produrre un solo documento di gara unico europeo DGUE, compilando le seguenti parti:

PARTE II: Informazioni sull'operatore economico

Sezione A - Informazioni sull'operatore economico (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione): dovrà essere indicata, in particolare, la forma giuridica di partecipazione alla gara tra quelle previste all'art. 46 del D.lgs. n. 50/2016, così come indicata nell'ambito della domanda di partecipazione;

Sezione B - Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico: ai sensi dell'art. 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, dovranno essere indicati i dati (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza, posizione ricoperta), oltre che del sottoscrittore, dei soggetti ivi indicati;

(se del caso) Sezione D - Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento;

PARTE III: Motivi di esclusione (Art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.): tutte le sezioni;

N.B. Le dichiarazioni rese si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive le offerte, per quanto di propria conoscenza, anche a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, espressamente indicati nella Parte II, Sezione B;

PARTE IV: Criteri di selezione.

Sezione A e C per le parti di competenza, in base ai requisiti di idoneità professionale e tecnico professionali richiesti dal presente disciplinare di gara. Nella Sezione A – idoneità, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, dovrà essere compilato il punto 1 qualora il concorrente sia iscritto in un registro professionale o commerciale, con indicazione della data e del numero di iscrizione. Dovrà essere compilato, inoltre, il punto 2 con l'indicazione dei soggetti personalmente responsabili per lo svolgimento dell'incarico nonché con l'indicazione delle informazioni sull'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016 e sul non superamento dei limiti di incarichi di cui ai commi 2, 3, e 4 dell'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33 del 11/07/2017. Nella Sezione C - punto 1b), dovranno essere indicati i requisiti di capacità tecnico-professionale specificati all'art. 4.2 del presente disciplinare. Nel punto 6 dovranno essere indicati i componenti della struttura tecnica operativa e, in particolare, i dati identificativi di tutti i soggetti che svolgeranno materialmente le prestazioni (nome e cognome, data e luogo di nascita, titoli di studio, estremi delle relative iscrizioni agli albi di riferimento), specificando, inoltre, la natura del rapporto intercorrente con l'operatore economico partecipante alla gara.

Sezione D - : Non richiesta

PARTE V: Dichiarazioni finali.

Si precisa:

- a. Nel caso di partecipazione dei raggruppamenti temporanei di cui all'art. 46, comma 1, lettera e), del D.lgs. n. 50/2016, per ciascuno dei soggetti partecipanti è presentato un DGUE distinto recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI (come sopra meglio specificato);
- b. Nel caso di partecipazione dei consorzi stabili di cui all'art. 46, comma 1, lettera f), del D.lgs. n. 50/2016, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle eventuali consorziate esecutrici ivi indicate (pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte del consorzio che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. Il consorzio è tenuto a compilare tutte le parti sopra specificate per il concorrente singolo; i consorziati indicati le seguenti parti del documento:

- c. **PARTE II:** Informazioni sull'operatore economico;
Sezione A - Informazioni sull'operatore economico (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) e **Sezione B** Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico;
PARTE III: Motivi di esclusione (Art. 80 del D.lgs. n. 50/2016): tutte le sezioni;
PARTE IV: Criteri di selezione;
PARTE V: Dichiarazioni finali.

Non è possibile per operatori economici ricorrere all'applicazione dell'avvalimento in quanto trattasi di bene dichiarato di interesse culturale ed architettonico.

Nel caso di partecipazione del curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero di imprese ammesse a concordato con continuità aziendale ai sensi dall'art. 110, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, l'operatore economico è tenuto a compilare la Parte III: Motivi di esclusione - Sezione C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali del DGUE e ad allegare, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla presente procedura, copia conforme dell'autorizzazione del giudice delegato.

L'operatore economico ammesso a concordato con continuità aziendale non può partecipare alla gara quale mandatario di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Qualora non venisse utilizzata l'apposita modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante, la domanda di partecipazione e relative dichiarazioni sostitutive dovranno comunque essere redatte in conformità alla medesima e contenere tutti gli elementi, dichiarazioni e sottoscrizioni ivi richiesti, a pena di esclusione (fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui al successivo articolo in materia di soccorso istruttorio).

Nel caso di concorrenti in forma raggruppata (R.T.P.), ai fini della loro qualificazione, sarà considerato sufficiente il possesso dei requisiti di cui sopra nelle classi e categorie richieste in ogni caso tali da garantire – nelle varie combinazioni possibili e comunque nel rispetto della vigente normativa in materia di composizione dei R.T.P. – la copertura dei requisiti speciali posti a gara.

Si ricorda che nel caso di R.T.P. ogni componente il R.T.P. deve autocertificare il possesso dei rispettivi requisiti di ordine generale e speciale.

5.2.2 PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente necessario ai fini della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, tramite il sistema AVCPASS.

5.2.3 Documentazione da presentare in caso con identità plurisoggettiva e i consorzi

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:



- 1.1) atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- 1.2) dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito l'avvenuta costituzione va provata mediante la produzione di:

- 1.1) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti l'avvenuta costituzione va provata mediante la produzione di:

- 1.1) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- 1.2) dichiarazione in cui si indica a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

Dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- 1.1) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- 1.2) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- 1.3) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016.

5.2.4. dichiarazione di subappalto da rendere anche se negativa

5.2.5. Patto d'integrità

Il patto di integrità (Art. 1 co. 17 legge 190/2012) debitamente compilato e sottoscritto.

5.2.6. Quietanza di versamento contributo ANAC € 20,00, pena esclusione;

5.2.7. Quietanza di versamento € 32,00 con mod. F24 cod. 2501 pari a 2 marche da bollo

https://www1.agenziaentrate.gov.it/documentazione/versamenti/codici/ricerca/compilaf24_erario.php?CT=2501

5.3 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi- perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

L'aggiudicatario ed il concorrente che lo segue in graduatoria devono presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa entro il termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta inoltrata a tale fine dalle stazioni appaltanti.

5.4 OFFERTA TECNICA

L'appalto ha per oggetto la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di miglioramento sismico dell'edificio scolastico, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. **L'importo complessivo dei lavori, ivi inclusi gli oneri della sicurezza e le somme a disposizione dell'Amministrazione ammonta ad € 3.189.810,54. Di tale importo sarà tenuto debitamente conto dagli offerenti nel formulare la proposta d'intervento.**

Resta stabilito a termini del D.Lgs. 50/2016 quanto appresso:

- 1- **Il progetto definitivo ed esecutivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla Stazione Appaltante e dal progetto di fattibilità;**
- 2- **il progetto definitivo esecutivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo del prezzario unico del cratere del centro Italia.**
- 3- **Il PSC sarà eseguito in concomitanza con la redazione del progetto esecutivo.**

L'Amministrazione provinciale metterà a disposizione dei professionisti interessati alla partecipazione della procedura de-quo quanto appresso:

- Rilievi planimetrici architettonici dell'edificio;
- Indagini geologiche;
- Relazione archeologica in conformità con l'art. 25 del DL 50/2016
- Progetto di fattibilità tecnico – economica.

5.4.1 Tutti gli elaborati da inserire nell'offerta tecnica dovranno essere sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

5.4.2. Gli elaborati di cui al precedente paragrafo dovranno essere redatti esclusivamente in lingua italiana.



5.4.3. L'Offerta tecnica non potrà contenere, a pena di esclusione, alcun riferimento ad elementi economici, che dovranno essere inseriti esclusivamente all'interno dell'Offerta Economica. Nel caso dovessero rinvenirsi elaborati o semplici diciture contenenti l'indicazione di costi o prezzi di ogni genere, l'offerta verrà esclusa.

5.4.4. La completezza della documentazione presentata, in relazione alla proposta, sarà tenuta in debita considerazione nell'assegnazione dei punteggi.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà affidato in base al criterio dell'offerta **economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 95, comma 3 del Codice. Il criterio di aggiudicazione scelto mira ad assicurare alla Stazione Appaltante la migliore proposta reperibile sul mercato dal punto di vista tecnico ed economico.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

OFFERTA	PUNTEGGIO
Tecnica (A+B+C)	80
Economica	12
Tempo	8
TOTALE	100

È stato ritenuto opportuno indicare una soglia di sbarramento per l'offerta tecnica fissata a **45/80**, al di sotto della quale le proposte non saranno ritenute idonee.

METODO DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA: GENERALITA'

La valutazione delle offerte avverrà sulla base del metodo **aggregativo compensatore**. La valutazione complessiva dell'offerta è effettuata con la formula di seguito riportata:

$$P(i) = \sum(n) (W_i \times V(a)_i)$$

dove: P(i) = indice di valutazione dell'offerta i-esima;

W_i = peso attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 (zero) ed 1 (uno);

n = numero dei requisiti.

Per ciò che attiene alla formulazione dell'offerta tecnica di tipo qualitativo, si procederà con l'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile tra 0 (zero) ed 1 (uno), da parte di ciascun commissario di gara per ciascun elemento di valutazione di ciascuna offerta. Si procederà al calcolo delle medie e si trasformeranno le medie (per ciascun elemento della singola offerta da parte dei commissari) in coefficienti definitivi. Individuata per ciascun requisito la media più alta, che sarà posta uguale a 1 (uno), si proporzioneranno a tale media massima le medie provvisorie già calcolate, ottenendo le medie definitive. Si otterranno, in ultimo, i punteggi attribuibili in relazione ai pesi definiti preliminarmente per ciascun elemento di valutazione, quale somma dei prodotti delle medie definite per i relativi pesi.

I coefficienti previsti e attribuibili dai commissari in modo discrezionale motivato sono quelli di cui alla tabella che segue con le esplicitazioni a seguire.

1	PROPOSTA OTTIMA/ECCELLENTE	1,0
2	PROPOSTA BUONA	0,75
3	PROPOSTA PIÙ CHE SUFFICIENTE	0,50
4	PROPOSTA SUFFICIENTE	0,30
5	PROPOSTA INSUFFICIENTE	0,00

PROPOSTA OTTIMA/ECCELLENTE

La proposta che assicurerà a pieno gli obiettivi. Costituirà proposta completa ed esaustiva in ogni sua parte. Sarà supportata da un gruppo di lavoro con esperienze affini quale garanzia del conseguimento delle finalità de-quo, evidenzierà le peculiarità del prodotto finale rilevante architettonicamente, strutturalmente e tecnologicamente, della gestione della filiera progettuale, della innovazione, della sostenibilità, di quant'altro ai criteri di valutazione. Sarà frutto di un'ottima impostazione del gruppo di lavoro che dovrà far emergere un impianto progettuale tale da assicurare gli obiettivi di cui ai criteri di valutazione in maniera esaustiva e completa.

PROPOSTA BUONA

La proposta che pur garantendo il raggiungimento degli obiettivi è inferiore qualitativamente a quella ritenuta ottima per contenuti e definizione richiesti rispetto alle peculiarità di cui ai pesi dei sub-criteri stabiliti. In altri termini, è ritenuta buona la proposta che sia sicuramente completa ma non perfettamente definita in ogni singolo aspetto di cui ai sub-criteri di valutazione.

PROPOSTA PIU' CHE SUFFICIENTE

La proposta che pur garantendo il raggiungimento degli obiettivi è decisamente inferiore qualitativamente a quella ritenuta buona per contenuti e definizione richiesti rispetto ai sub-criteri stabiliti. La proposta analizzata con i criteri di valutazione evidenziati non fa emergere la completa esaustività, definizione e completezza o tali aspetti sono incerti e presentano margini oscuri, ma pur sempre aspetti trattati.

PROPOSTA SUFFICIENTE

È la proposta che, comunque, garantisce gli obiettivi da perseguire, ma assolutamente in linea con la proposta progettuale posta a base di gara. Proposta sostanzialmente da ritenersi priva di migliorie, identità, innovazione. Tale valutazione è attribuita alle proposte standard.

PROPOSTA INSUFFICIENTE

La proposta che risulta inadeguata e al di sotto degli standard richiesti. Proposta anche carente per non aver sviscerato la medesima sotto tutti gli aspetti oggetto di valutazione.

Per ciò che attiene alla formulazione dell'offerta economico-tempo di tipo quantitativo-analitico si procederà come segue:

- si attribuirà il coefficiente 1 all'offerta più vantaggiosa per l'Ente (maggior ribasso offerto sia esso tempo che economica);
- si attribuiranno i coefficienti delle ulteriori offerte con la formula che segue:

$$V(a)_i = R_a/R_{max}$$

dove:

$V(a)_i$ = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 (zero) ed 1 (uno);

R_a = valore offerto dal Concorrente (a);

R_{max} = valore dell'offerta più conveniente.

I coefficienti così dedotti saranno poi rapportati al relativo peso per l'attribuzione del punteggio definitivo.

1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi che potranno essere alternativamente attribuiti quali punteggi discrezionali (D) o analitici (A). L'attribuzione dei punteggi pertanto fa seguito alla tipologia della valutazione: discrezionale con valutazione qualitativa, analitica con valutazione quantitativa.

Le tabelle che seguono articolate con i sub criteri costituiranno la griglia relativa per la valutazione.

	Criterio	n.	Sub-criteri di valutazione	Tipologia criterio	Punti	Riferimento D.Lgs. 50/2016 – art.95 c.6
						Elementi di valutazione
A.1	PROFESSIONALITÀ E STRUMENTI INFORMATICI	A.1.1	<i>Composizione del gruppo di lavoro, esperienze pregresse similari</i>	D	15	<ul style="list-style-type: none">- Figure del team e specializzazione- Professionalità- Esperienza- Esperienze di lavoro similari pregresse

		A.1.2	<i>Strumenti informatici utilizzati nella stesura della progettazione</i>	D	10	<ul style="list-style-type: none"> - Hardware e Software - Strumentazione per la modellazione e definizione
A.2	PROPOSTA PROGETTUALE: QUALITÀ, IMPOSTAZIONE DELLA FILIERA PROGETTUALE, CHIAREZZA NELLA PROPOSIZIONE DELLE MIGLIORIE	A.2.1	<i>Qualità della proposta progettuale, particolarmente dal punto di vista strutturale: tecniche d'intervento</i>	D	25	<ul style="list-style-type: none"> - Attendibilità della proposta - Chiarezza della proposta - Definizione della proposta - Soluzioni in linea con gli obiettivi
		A.2.2	<i>Impostazione della filiera delle attività tenendo conto del contesto di intervento intrinseco ed estrinseco</i>	D	15	<ul style="list-style-type: none"> - Razionalizzazione della filiera di cantiere in relazione alla progettazione
		A.2.3	<i>Definizione della proposta generale e chiarezza nella proposizione delle migliorie di cui ai sub-criteri A.2.1 e A.2.2</i>	D	10	<ul style="list-style-type: none"> - Immediata percezione della bontà e della fattibilità della proposta, rispondenza al contesto di intervento, benefici, vantaggi economici, ecc.
A.3	CRITERI PREMIANTI DI CUI AL D.M. 11 OTTOBRE 2017 (C.A.M.)		<i>Miglioramento prestazionale del progetto</i>	D	5	Art. 34 D.Lgs 50/2016
TOTALE PUNTI					80	

In definitiva l'intento è quello di ottenere un prodotto progettuale a cura di un offerente che abbia esperienza; che, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici, è in grado di assicurare un buon livello di rappresentatività grafica, formuli una soluzione progettuale all'avanguardia, dai contenuti innovativi, tecnologici e nell'insieme sostenibili, eccellente e al passo con i tempi; che imposti le attività tenendo conto del contesto di intervento e della necessità di effettuare i lavori su un edificio dichiarato di interesse culturale ai sensi artt. 10, 12 e 13 del D. Lgs. N° 42/2004; che sappia proporre un intervento fattibile, la cui bontà sia immediatamente evidente; e che assicuri infine il rispetto dei criteri minimi ambientali.

Il Concorrente dovrà produrre degli specifici elaborati con riferimento ai sub – criteri sopra riportati. Tutta la documentazione dovrà essere inserita in un'unica cartella e quella relativa a ciascun sub-criterio deve essere immediatamente riconoscibile.

Per ogni sub-criterio dovrà essere prodotta una **relazione illustrativa in formato A4 di non più di n. 4 facciate di testo (carattere CALIBRÌ 10), corredata di n. 4 allegati esclusivamente grafici in formato max A3**. Gli allegati grafici dovranno essere in scala adeguata al fine di essere leggibili chiaramente sia nei testi che nella grafica. Si precisa che ai fini della valutazione dell'offerta tecnica non si terrà conto delle schede e delle cartelle prodotte dal Concorrente in numero superiore a quanto indicato in precedenza. Ai fini del calcolo delle pagine non si tiene conto di eventuali testate, indici o schede tecniche.

La documentazione e le relazioni elencate ai punti che precedono costituenti l'offerta tecnica devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal Concorrente ovvero dal Legale Rappresentante del Concorrente o da persona munita di idonei poteri (si precisa che nel caso di procuratore speciale, il

Concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale) negli altri casi previsti dall'articolo 46 del Codice.

Qualora il Concorrente sia un Raggruppamento temporaneo non ancora costituito di cui all'articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, la documentazione e le relazioni elencate costituenti l'offerta tecnica, devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il Concorrente ovvero dal loro legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri (se procuratore speciale, il Concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale) di ciascun componente i medesimi soggetti giuridici.

Non sono ammesse offerte tecniche sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.

L'offerta tecnica dovrà contenere l'eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali e che pertanto necessiterebbero, ai sensi dell'articolo 53 del Codice, di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso agli atti da parte di terzi.

L'offerta tecnica, pena l'esclusione, non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico dalla quale si possa risalire all'entità del ribasso offerto dal Concorrente.

CRITERI OFFERTA TECNICA:

Criterio A.1: PROFESSIONALITÀ E STRUMENTI INFORMATICI

▪ sub-criterio A.1.1: *Composizione del gruppo di lavoro, esperienze pregresse similari*

Con riferimento al presente sub-criterio di valutazione la commissione giudicatrice valuterà l'idoneità ed adeguatezza del proponendo gruppo di lavoro per la definizione della progettazione delle opere costituenti la totalità delle prestazioni, in termini di specializzazione (figure), professionalità (risultati conseguiti) ed esperienza (casi simili trattati) dei tecnici dedicati alla progettazione, in riferimento agli aspetti:

- strutturali;
- antincendio;
- impiantistici;
- energetici ed ambientali degli edifici (D.M. 11 ottobre 2017 sui Criteri Ambientali Minimi) nonché in relazione alla presenza di professionisti certificati da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente.
- restauro dell'edificio con riferimento agli elementi di valore artistico ed architettonico.

Il Concorrente dovrà produrre una relazione nella quale presenti il gruppo di lavoro che sarà incaricato di sviluppare la progettazione definitiva ed esecutiva **indicando esperienze pregresse similari**, e completate, anche in parte, antecedentemente alla data di pubblicazione del bando di gara. Tali servizi devono essere comunque relativi agli ultimi 10 anni di attività del Concorrente/proponente.

▪ sub-criterio A.1.2: *Strumenti informatici utilizzati nella stesura della progettazione*

Dovrà essere indicato con precisione e concretezza l'elenco degli strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo e la gestione del progetto, l'utilizzo di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture che consentono di razionalizzare le attività di progettazione e le connesse verifiche in conformità a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, lettera h) e comma 13 del Dlgs 50/2016.

Resta stabilito che la Commissione Giudicatrice valuterà positivamente l'offerta per la quale il Concorrente garantisca una struttura informatica efficace e funzionale, in ordine a tutte le tematiche progettuali da sviluppare (programmi per lo sviluppo del progetto a livello strutturale, impiantistico, edilizio, antincendio, di gestione dei computi, eventualmente acustico, termico, etc.). A tale riguardo si dà rilievo a tale aspetto, e di come l'utilizzo di mezzi informatici condizionerà favorevolmente le attività di gestione del progetto per la sua attuazione, ma anche le attività future inerenti alla manutenzione una volta che lo stesso sarà a regime.

Il progetto potrà essere sviluppato, in modo da consentire l'impiego dei modelli 3D digitali ed il rilevamento delle interferenze, per seguire e supportare i progetti in tutto il ciclo di vita, dalla progettazione e documentazione alla esecuzione e al supporto in cantiere, nonché alla manutenzione.



In particolare dovranno essere consegnati gli elaborati di progetto in formato interoperabile aperto non proprietario, in maniera da consentirne il costante aggiornamento nella successiva fase di realizzazione (progetto di dettaglio, variante, etc...).

La Commissione Giudicatrice valuterà positivamente la relazione metodologica che riporti esaustivamente una previsione e descrizione dei modelli informativi che verranno a costituire il progetto, chiarendo come il progetto renderà possibile la definizione del WBS di costruzione (work breakdown structure), il sistema di pianificazione e monitoraggio del processo di attuazione (coordinamento attività di cantiere, controlli dimensionali, la gestione integrata di quantità e costi, l'aggiornamento del modello con lo stato di avanzamento lavori) e la predisposizione (almeno le indicazioni).

Criterio A.2: PROPOSTA PROGETTUALE: QUALITÀ, IMPOSTAZIONE DELLA FILIERA PROGETTUALE, CHIAREZZA NELLA PROPOSIZIONE DELLE MIGLIORIE

▪ **sub-criterio A.2.1: *Qualità della proposta progettuale, particolarmente dal punto di vista strutturale: tecniche d'intervento***

Il Concorrente dovrà presentare compiutamente la propria proposta progettuale, corredandola degli allegati che riterrà opportuno, al fine di esporre, in modo chiaro e sintetico, i principi, i criteri e le scelte tecnologiche che intende proporre.

Il Concorrente dovrà presentare le proprie proposte finalizzate al completo recupero (anche con parziali interventi di demolizione delle superfetazioni esistenti, restauro di elementi architettonici ed artistici, quali soppalco ligneo decorato, affreschi su volte ecc...) dell'edificio, dal punto di vista strutturale e dal punto di vista artistico nonché dell'adeguamento antincendio, impiantistico e funzionale, illustrando le tecniche d'intervento, i materiali che si propone di utilizzare. Dovrà esporre le scelte finalizzate ad ottenere soluzioni ottimali sotto tutti i profili da perseguire (tecnico, economico, funzionale, temporale, di esecuzione di cantiere, ecc.). Le proposte dovranno essere sviluppate nel completo rispetto della normativa vigente in materia.

La Commissione giudicatrice valuterà tra l'altro positivamente anche l'impiego di fonti rinnovabili ed energie alternative, con la definizione di un edificio efficiente dal punto di vista energetico.

▪ **sub-criterio A.2.2: *Impostazione della filiera delle attività tenendo conto del contesto di intervento intrinseco ed estrinseco***

Il Concorrente ai fini del presente sub-criterio dovrà mostrare le proprie scelte organizzative al fine di ottimizzare tutta la filiera delle attività da eseguire, dalla fase conoscitiva a quella progettuale (tenuto di quanto alla documentazione fornita dall'Amministrazione), fino a quella esecutiva di cantiere, inevitabilmente condizionata dalle attività pregresse della progettazione definitiva de-quo, al fine di ridurre i tempi della cantierizzazione ed evitare "tempi morti", **senza tuttavia anticipare nulla in questa fase circa la quantificazione dei tempi di esecuzione** del servizio, che sarà oggetto di valutazione nell'offerta temporale.

La successiva fase di esecuzione dei lavori dovrà inoltre essere sviluppata tenendo conto dell'esigenza di assicurare la conclusione degli interventi nel minor tempo possibile al fine di ripristinare le attività didattiche all'interno dell'edificio. L'impostazione progettuale dovrà inoltre tenere conto del contesto urbano in cui si inserisce l'intervento, al fine di limitare al massimo le interferenze con ogni attività esterna al cantiere.

▪ **sub-criterio A.2.3: *Definizione della proposta generale e chiarezza nella proposizione delle migliori di cui ai sub-criteri A.2.1 e A.2.2***

Il presente sub-criterio verifica la proposta del Concorrente, descritta nei sub-criteri A.2.1 e A.2.2, e ne valuta la chiarezza, la rispondenza al contesto di intervento, i benefici ed i vantaggi economici, ecc.

Sarà cura del Concorrente esporre in modo esaustivo, in relazione e nei passi specifici, la migliore proposta, corredando la stessa, se del caso, anche di atti grafici, depliant e qualsiasi altra informazione a riguardo, che permetta l'immediata percezione della bontà della proposta. La Commissione valuterà anche i termini economici della proposta, intesi come vantaggi in termini di risparmio relativamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai piani manutentivi, alle migliorie in termini funzionali e di confort, ecc.

Il Concorrente dovrà inoltre dimostrare l'attuabilità della propria proposta progettuale, in termini tecnici ed economici, e quanto altro riterrà opportuno in relazione al sub-criterio in oggetto.

Criterio A.3: CRITERI PREMIANTI DI CUI AL D.M. 11 OTTOBRE 2017 (C.A.M.)

Il Concorrente dovrà redigere una relazione con ulteriore relativa documentazione grafica afferente, recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" che evidenzii il miglioramento prestazionale del progetto.

La Commissione Giudicatrice valuterà positivamente la proposta progettuale che preveda prestazioni superiori per alcuni o tutti i criteri di base descritti nell'allegata relazione "Criteri ambientali minimi" del DM 11/10/2017". A tal uopo il Concorrente proporrà una relazione con la quale dovranno essere illustrate con precisione e concretezza le prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi di cui al DM 11/10/2017, ovvero soluzioni progettuali che a titolo esemplificativo e non esaustivo prevedano l'utilizzo di:

- materiale da costruzione derivante da materie prime rinnovabili;
- materiali caratterizzati da un contenuto minimo di materiali post consumo, derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal di assemblaggio dei prodotti complessi;
- materiali estratti, raccolti o recuperati nonché lavorati (processo di fabbricazione) ad una distanza massima di 50 km dal cantiere di utilizzo;
- altra previsione di cui al sopra citato DM che sarà in grado di osservare il rispetto di detti criteri ambientali producendo effetti benefici presenti e futuri all'impianto del cantiere. Di quanto in ultimo l'O.E. avrà cura di darne ampia motivazione della scelta.

5.5 OFFERTA TEMPORALE

L'offerta temporale riguarda il ribasso sul tempo necessario a produrre la sola progettazione definitiva a partire dall'atto di affidamento del servizio. Non sono conteggiati all'interno di tali lassi di tempo eventuali periodi che saranno necessari per lo svolgimento delle attività amministrative, autorizzative, e/o altro non dipendenti dalla volontà degli operatori coinvolti.

Restano assegnati in ogni caso i seguenti tempi massimi: **60** giorni naturali e consecutivi per la progettazione definitiva in affidamento.

L'offerta sarà presa in considerazione solo se la proposta sarà corredata da cronoprogramma operativo. In mancanza di tale cronoprogramma non sarà assegnato alcun punteggio; in caso di discordanza con la dichiarazione di offerta temporale sarà presa in considerazione solo la dichiarazione di offerta.

5.6 OFFERTA ECONOMICA

L'offerta Economica, a pena di esclusione, deve essere presentata nell'allegato "Offerta economica", e deve essere costituita dal ribasso percentuale unico offerto fino alla seconda cifra decimale, espresso in cifre ed in lettere.

In caso di discordanza tra le cifre e le lettere e tra l'indicazione del ribasso percentuale e l'offerta espressa in forma esplicita, verrà comunque preso in considerazione il ribasso percentuale indicato in lettere.

Non sono ammesse offerte economiche parziali o sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.

Non sono ammesse offerte in aumento.

L'attribuzione dei punteggi avverrà come disciplinato al paragrafo METODO DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA: GENERALITA'.



L'offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal Concorrente (nel caso in cui il Concorrente sia un professionista singolo ai sensi dell'articolo 46, comma 1 del Codice), ovvero dal legale rappresentante del Concorrente o da persona munita di idonei poteri (se procuratore speciale, il Concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale).

Qualora il Concorrente sia un Raggruppamento temporaneo non ancora costituito di cui all'articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il Concorrente ovvero dal loro legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri (se procuratore speciale, il Concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale) di ciascun componente i medesimi soggetti giuridici.

N.B.: L'offerta temporale dovrà essere formulata unitamente a quella economica (mod. offerta economica e tempo)

TITOLO VI PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

6.1 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà affidato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, c. 3 del Codice.

L'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che, fra quelli ammessi a partecipare, avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo, come somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, l'appalto verrà aggiudicato all'operatore economico che ha raggiunto un punteggio maggiore nella valutazione dell'offerta tecnica. Se anche quest'ultimo punteggio è uguale, si procederà mediante sorteggio.

Ai sensi dell'art.95, c. 12, del Codice, la S.A. si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, nr. 642 (Tariffa Allegata) e del D.M. 20.8.1992, la dichiarazione di offerta economica e l'istanza saranno assoggettate ad imposta di bollo nella misura di €16,00. La mancata osservanza delle norme sul bollo non incide sulla ammissibilità/validità della partecipazione, comportando la sola attivazione delle procedure di recupero dell'imposta tramite la competente Agenzia delle Entrate. Per il bollo sull'offerta economica vale quanto già precisato per l'istanza.

6.2 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La seduta pubblica in modalità telematica avrà luogo presso la sede centrale dell'Ente in Piazza Italia, 30, il giorno 20.05.2021 alle ore 9:30 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti degli oo.aa. interessati oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. È consentita la partecipazione di un solo soggetto per ogni concorrente. Restano valide le prescrizioni per il contenimento del COVID-19. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Le attività di gara saranno visibili sulla piattaforma telematica in cui è possibile anche "intervenire" con apposita chat. SI PRECISA CHE TUTTE LE SEDUTE DI GARA POTRANNO ESSERE GESTITE ANCHE DA REMOTO DA POSTAZIONI DIVERSE.

Le eventuali successive sedute pubbliche saranno stabilite dall'autorità di gara/Commissione giudicatrice al termine di ogni sessione di lavoro e comunicate ai concorrenti solo tramite la piattaforma telematica e solo se NON consecutive (non si terrà conto dell'interruzione per festività e/o sabato e domenica). Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, ad aprire i plichi informatici e: a) verificare la conformità della

documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare ai fini dell'ammissione; b) attivare la procedura di soccorso istruttorio se del caso; c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte, anche unico per più sedute.

Ai sensi dell'art. 85, c. 5, primo periodo del Codice, la S.A. si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. N.B: la S.A. procede alla verifica sulle dichiarazioni sostitutive presentate in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle stesse (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, c. 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass e /o tramite richiesta ai competenti enti.

Verifica della documentazione amministrativa

Il Responsabile Unico del Procedimento procederà, nella prima seduta pubblica:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

6.3 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP assegnerà gli atti alla commissione giudicatrice, appositamente nominata dalla S.A.. Trattandosi di procedura interamente telematica ed essendo quindi garantita l'inviolabilità delle offerte non si ritiene necessario procedere in seduta pubblica all'apertura dell'offerta tecnica per la verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare ma sarà dato atto degli stessi nel verbale delle operazioni di gara. In una o più sedute riservate la commissione procederà poi all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente invito. La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento (45/80) e comunica i nominativi al RUP che procederà ai sensi dell'art.76, c. 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà all'apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, appositamente comunicata ai concorrenti, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura dell'offerta economica e di tempo e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art.97, c. 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato successivamente. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP, che procederà ai sensi dell'art.76, c. 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nei documenti dell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime nonché irregolari, ai sensi dell'art.59, c. 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, c. 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara. Le comunicazioni di esclusione saranno inviate entro 5 giorni (ex art.76 Codice Contratti) dalla conclusione delle operazioni di gara.

6.4 VERIFICA DELLE ANOMALIE DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, c. 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono



anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, se necessario con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, procede all'esclusione, redigendo apposito verbale. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, c. 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi dei seguenti articoli. Se il numero delle offerte ammesse è inferiore a tre, non viene effettuato il calcolo della soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97, c. 3, del Codice.

6.5 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo tutti gli atti e documenti della gara al RUP ai fini dei successivi adempimenti.

In caso di offerta anomala, dopo la verifica prevista, il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro - relative alla stipulazione del contratto, le spese di pubblicazione.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

6.6 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Pescara. È esclusa la camera arbitrale

6.7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

6.8 PATTO D'INTEGRITÀ E CODICE DI COMPORTAMENTO

L'operatore economico affidatario assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Patto d'Integrità approvato con Decreto del Presidente n.3/2020 e del Codice di comportamento adottato con G.P.144/2013.

PRIVACY

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003 e GDPR - Regolamento UE 2016/679.

I dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della procedura ed il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 10 L. N. 196/03 RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.

Il trattamento dei dati personali conferiti in occasione della partecipazione a gare indette dalla Provincia è effettuato dalla Provincia stessa per l'assolvimento degli obblighi derivanti da norme di legge e di regolamento che disciplinino il procedimento di scelta del contraente, anche con l'ausilio di procedure informatiche. Detto trattamento è svolto con modalità tali da garantire, in ogni caso, liceità, correttezza, pertinenza, esattezza così da assicurare nel modo migliore la riservatezza e la sicurezza dei dati in questione, nel rispetto della vigente normativa.

Il conferimento dei dati di che trattasi è obbligatorio in base alla vigente normativa, pena l'impossibilità di partecipare alle gare indette da questo Ente.

Possibili destinatari dei dati personali sono gli enti certificatori dei dati oggetto delle autocertificazioni presentate (per un confronto finalizzato alla verifica della veridicità delle stesse dichiarazioni rese) ed eventuali altri soggetti cui sia necessario rapportarsi per disposizione di legge o di regolamento, personale interno della stessa Provincia coinvolto nel procedimento, imprese concorrenti che abbiano diritto di accesso agli atti di gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n.241 del 07/08/1990 e s. m. e i..

Sono invece oggetto di diffusione, cioè resi pubblici nei confronti di destinatari non determinati, tramite affissione all'Albo Pretorio e inserimento sul sito Internet dell'Ente di idoneo avviso e con le eventuali modalità altre previste da specifiche disposizioni di legge e di regolamento, i dati identificativi delle ditte partecipanti alle procedure di scelta per l'individuazione del soggetto destinato a contrarre con la Provincia, in particolare con riferimento all'impresa aggiudicataria.

Il responsabile del trattamento è il dirigente cui compete la sottoscrizione del contratto.

In ogni momento l'interessato potrà esercitare i diritti riconosciutigli dalla legge in esame.

6.9 Protocollo Quadro di Legalità del 26/07/2017

L'operatore economico affidatario assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo Quadro di Legalità e nello specifico:

1- PREVENZIONE DELLE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO ANTICORRUPTIVO

1. Il Soggetto aggiudicatore e/o gli aventi causa indicati nell'articolo 1 del Protocollo si impegnano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo articolo 8, paragrafo 3, a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, ad inserire nei Contratti di affidamento con i propri aventi causa, nonché a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di subcontratti, le seguenti dichiarazioni :

a) Clausola n. 1: "il Soggetto aggiudicatario, o l'impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p.".



b) Clausola n. 2: MODULARIO INTERNO 314 MOD. 4 P.S.C. 8 "Il Soggetto aggiudicatore, o l'impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p.". 2. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del soggetto pubblico ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Struttura, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c. c., ne darà comunicazione all'ANAC, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'articolo 32 della legge n.114 del 2014.

Articolo 6 PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO ANTIMAFIA

1. In occasione di ciascuna delle procedure per l'affidamento della realizzazione delle opere, il Soggetto aggiudicatore si impegna ad inserire nella documentazione di gara e/o contrattuale il riferimento al Protocollo quale documento che dovrà essere sottoscritto per accettazione dalle imprese ricomprese nella Filiera, nonché a predisporre la documentazione contrattuale nel rispetto dei principi ispiratori del Protocollo e, nello specifico, a prevedere una disciplina quanto più possibile volta a garantire la tutela della legalità e della trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione nonché in ordine ai criteri di qualificazione delle imprese ed alle modalità e ai tempi di pagamento degli stati di avanzamento dei lavori. Il Soggetto aggiudicatore si impegna inoltre a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara e ad inserire nei contratti con i propri aventi causa, nonché a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di subcontratti, le seguenti dichiarazioni la cui violazione è sanzionata ai sensi dell'articolo 1456 c. c.:

a. Clausola n. 1: "La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione. MODULARIO INTERNO 314 MOD. 4 P.S.C. 9

b. Clausola n. 2: "La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo sottoscritto tra Struttura, Commissario Straordinario e INVITALIA in data _____ e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto".

2. Il Soggetto aggiudicatore si impegna, altresì, a prevedere nei contratti e subcontratti stipulati per la realizzazione delle opere: a. l'obbligo per il Contraente generale/Concessionario e per tutti gli operatori economici della Filiera di assumere a proprio carico l'onere derivante dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità; b. l'obbligo del Contraente generale/Concessionario di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui al precedente paragrafo 1) e l'allegazione del Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte; c. l'obbligo per il Contraente generale/Concessionario di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti; d. l'obbligo per il

Contraente generale/Concessionario di ricorrere al distacco della manodopera – ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l’attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno – così come disciplinato dall’articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera. 3. Il Soggetto pubblico che in base alla specifica normativa cura la fase realizzativa e il Contraente generale/Concessionario si impegnano ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione di eventuali tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere. Lo stesso obbligo viene contrattualmente assunto dalle imprese contraenti, dai subcontraenti a qualunque titolo interessati all’esecuzione dei lavori. 4. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e, in particolare, di coloro che non denuncino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata, secondo il disposto dell'articolo 80 dello stesso decreto legislativo. 5. L’inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dal Soggetto aggiudicatore ai fini della revoca degli affidamenti.

Il Dirigente
